

N. R.G. 3330/2013



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Il Giudice dott. Maria Luisa Pugliese

Oggi 21.6.2016 alle ore 11,25 nella controversia 3330/2013  
compaiono l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]  
per parte ricorrente e per parte resistente l'avv. ANNIBALE  
FRANCESCO che discutono la causa riportandosi alle rispettive  
deduzioni e conclusioni. Compare altresì la ricorrente Anna Rita  
Tornesello.

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, pronuncia sentenza come da dispositivo  
trasmesso in via telematica. Assegna il termine di 60 gg per il  
deposito della motivazione della sentenza attesa la particolare  
complessità della controversia.

Il Giudice  
dott. Maria Luisa Pugliese

N. R.G. 3330/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3330/2013 promossa da:

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.

RESISTENTE

**DISPOSITIVO**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accerta l'illegittimità della sospensione della contrattazione collettiva nei limiti e nei termini della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 con decorrenza dal 30.7.2015, con conseguente diritto dei ricorrenti alla percezione di quanto agli stessi dovuto all'esito della contrattazione collettiva nazionale
- Respinge le restanti domande;

Condanna altresì il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro pro tempore, a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, € 225,00 per C.U., oltre spese forfettarie, i.v.a., c.p.a..

Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.